

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.LGS 231/2001

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO



Approvato dal Consiglio di Amministrazione di DPV S.p.a.
il 17/07/2020 e revisionato il 12/03/2025

Governance e responsabilità

Il Modello 231 è approvato dal Consiglio di Amministrazione di DPV S.p.A. e il suo monitoraggio è affidato all'Organismo di Vigilanza (OdV), che verifica la corretta applicazione e propone eventuali aggiornamenti. Tutti i dipendenti, collaboratori e partner sono tenuti al rispetto delle regole in esso contenute.

Meccanismo di riesame

Il Modello viene aggiornato periodicamente per recepire modifiche normative, organizzative e per rafforzare i presidi di controllo. Ogni revisione è approvata dal CdA su proposta dell'OdV.

Ambito di applicazione

Il documento si applica a tutte le società del Gruppo DPV e ai soggetti che operano per conto dell'azienda, in Italia e all'estero.

Angelo Pirrello
CEO & President DPV

Nicola Augello
CFO Representative DPV

DPV S.p.a.

Sede legale: Viale della Rimembranza 2 – 10064 Pinerolo (TO)

Sedi operative: Via Treviso 12 – 10144 Torino | Tel. 011.4813111 | Fax 011.4813133

Via Antonio Meucci 3 – 20006 Pregnana Milanese (MI) | Tel. 02.3281474 – 02.48012600 | Fax 02.3288543

P. IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione all'Ufficio delle Imprese di Torino: 06332200010

Capitale Sociale € 2.000.000 i. v. | amministrazione.dpv@pec.it | www.dpv.it

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 25-bis.1. D.lgs. 231/2001

Sommario

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Principi di comportamento

Il core business di DPV attività di merchandising che viene svolta presso i punti vendita, generalmente super o ipermercati, di proprietà o comunque gestiti da soggetti terzi nell'ambito del quale gli operatori della società svolgono la propria attività per conto dei clienti.

La società non produce beni ma si occupa soltanto del servizio sicché, pur trattandosi di un'attività che si inserisce nel ciclo complesso del commercio, non pare rientrare in un'area generale di rischio specifico per la commissione dei reati contro l'industria e il commercio previsti dall'articolo 25 bis.

Ciononostante, posto che non ogni caso gli addetti di DPV trattano quotidianamente merce destinata alla vendita, è opportuno segnalare nella presente parte speciale quali siano i reati presupposto che possano determinare una responsabilità amministrativa della società ai sensi della 231 onde configurare quale area di rischio l'attività sul territorio svolta dagli addetti al settore del merchandising.

Questi sono i reati presupposto previsti dalla norma:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio.

«Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032,00».

Il bene giuridico tutelato dalla norma è, principalmente, il libero esercizio e il normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sull'economia pubblica. In ordine alla configurabilità del delitto va ribadito che disposizione riguarda qualunque attività svolta in forma imprenditoriale e che è diretta a punire le condotte di concorrenza attuate con atti di coartazione, quali, ad esempio, continue minacce e violenze esercitate sulle imprese rivali, anche con storno del personale, allo scopo di eliminarle dal mercato.

Essendo è reato di pericolo, è del tutto irrilevante la mancanza di un concreto effetto della condotta sul piano dei rapporti commerciali, bastando a integrarlo il solo compimento, con modalità violente o minacciose, di atti di concorrenza.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il delitto in esame è spesso contestato in caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, laddove si ravvisa l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso cui si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice mediante un intervento intimidatorio di un'organizzazione criminosa. La circostanza aggravante punisce quelle condotte poste in essere nei confronti di attività finanziate in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, le pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474.

Il delitto in esame mira alla tutela dell'ordine economico e, in particolare, della produzione nazionale.

La condotta tipica consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati.

Il nocumento all'industria nazionale può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio, sia nella forma del lucro cessante sia in quella di danno emergente. Il bene giuridico tutelato dovrebbe essere l'ordine economico che si estrinseca nel libero svolgimento delle attività economiche; secondo altri, invece, si dovrebbe far riferimento alla libertà personale di auto determinarsi nel compiere scelte economiche.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.

«Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103,00».

Nel reato di cui all'art. 515 c.p. il disvalore della condotta è individuato nell'attitudine ingannatoria dei segni contraffatti, che rappresentano elemento di turbativa nella scelta dei consumatori. La norma intende pertanto tutelare l'affidabilità che il pubblico ripone nei segni di riconoscimento.

Il bene giuridico tutelato si sostanzia quindi nella correttezza negli scambi commerciali.

Quello che si vuole punire è dunque l'intralcio che un clima generale di diffidenza arrecherebbe agli scambi, con il conseguente turbamento del sistema economico nazionale.

La condotta incriminata si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Per origine o provenienza si intende il luogo di produzione o fabbricazione.

Il singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.

L'acquirente potrebbe addirittura ottenere vantaggi economici dalla ricezione di aliquid pro alio, ma questo non sposta la questione, poiché "una volta realizzato il tipo legale in tutti i suoi estremi, la disonestà commerciale sarà chiaramente documentata; e non sarà certo il bilancio patrimoniale della vicenda delittuosa, magari chiusasi in attivo per l'acquirente, a cancellarla o anche solo a scalfirla.

In base alla formulazione della norma i soggetti attivi possono essere non solo i titolari di imprese commerciali ma anche i loro familiari, i commessi o i dipendenti.

L'indicazione che la condotta deve avvenire "nell'esercizio di un'attività commerciale" porterebbe ad escludere il singolo atto di commercio, essendo necessaria, se non una vera e propria professionalità dell'attività, quanto meno una reiterazione abituale degli atti di commercio.

Il reato in esame si perfeziona con la consegna della cosa mobile. Ma per consegna non deve intendersi solo la traditio della cosa, bastando anche la mera dazione del documento che la rappresenta (lettera di vettura, polizza di pegno) quando le norme civilistiche o gli usi commerciali equiparano la consegna del documento alla traditio.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a € 1.032.

La disposizione, pur colpendo condotte che possono anche essere lesive della salute umana, si pone esclusivamente in un'ottica economica, posto che la non genuinità dell'alimento è cosa ben diversa dalla sua pericolosità. L'interesse tutelato è stato quindi individuato nella buona fede degli scambi commerciali ovvero nell'onesto svolgimento dell'attività d'impresa. Oggetto materiale del reato sono le sostanze non genuine. Riguardo alla condotta, se si tratta di un delitto a consumazione anticipata, dato che il suo perfezionamento non è necessario un concreto atto di vendita ma solo l'attività prodromica di messa in commercio.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800 a € 774.500

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

La norma è posta a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, dato che, a differenza che negli artt. 473 e 474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di “falso ideologico”, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. La condotta tipica consiste nel porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia per il consumatore.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

«Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

«Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».

L'illecito descritto è un'ipotesi speciale del più generico reato di cui all'art. 517 del codice penale - vendita di prodotti industriali con segni mendaci. In particolare, la specialità della nuova fattispecie sanzionatoria sta nell'oggetto materiale, costituito unicamente da prodotti agroalimentari con denominazione qualificata e tutelata.

Ciò implica che i predetti prodotti siano accompagnati da denominazioni di vendita riconosciute formalmente da leggi interne, convenzioni internazionali o regolamenti comunitari. Sotto il profilo della condotta sanzionata, essa è relativa a un ben preciso *modus agendi*: un comportamento (al contrario del più generico divieto ex art. 517 c.p. di qualsivoglia abuso o speculazione che possa indurre l'acquirente in errore) che riguarda dichiarazioni false in relazione ad indicazioni geografiche o denominazioni d'origine.

Il secondo comma equipara poi alla condotta descritta sopra anche l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la vendita o l'immissione in commercio dei medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte al fine di trarne un ingiusto profitto.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Principi di comportamento

Gli addetti al merchandising sono tenuti a conformarsi agli standard di comportamento aziendali oltre che, in quanto compatibili, a quelli dei punti vendita presso i quali vengono inviati a svolgere la propria attività.

Nell'ambito delle proprie mansioni, sono tenuti ad osservare i seguenti

DIVIETI

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato presupposto
2. porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà anche nei confronti dei concorrenti e che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere risultati cagionando danni a terzi
3. acquistare e/o mettere in circolazione beni contraffatti o privi delle qualità dichiarate e, comunque, senza aver eseguito le opportune verifiche in merito
4. omettere e/o indicare falsamente sui prodotti origine, provenienze e qualità degli stessi
5. commercializzare beni per i quali è falsa o comunque incerta la proprietà intellettuale
6. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione;
7. utilizzare stabilmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente sezione;
8. gestire lo sviluppo di un nuovo prodotto in violazione delle norme in esame, ponendo quindi in essere o dando causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione;
9. omettere lo svolgimento di attente analisi di mercato e di concorrenza, in termini di esistenza di tutele industriali, al fine di evitare l'integrazione delle fattispecie di reato oggetto di esame.